

Relazione illustrativa

Schema di Regolamento regionale: “Modifiche al Regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 - Attuazione Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014”

La legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 recante “Campania Zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di compatibilità” ha disciplinato, all’art.3, l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza, demandando ad un successivo atto della Giunta regionale la definizione delle modalità attuative.

In attuazione di tale disposizione è stato approvato il “Regolamento regionale 8 febbraio 2013, n. 1 per l’assegnazione e l’utilizzo delle autovetture”, con il quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio per uso esclusivo e non esclusivo.

Successivamente all’emanazione del regolamento regionale, il legislatore nazionale ha dettato nuove e ulteriori disposizioni in materia (articolo 1 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 e art. 15 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66), in attuazione delle quali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014, sono state definite, ai fini del contenimento della spesa pubblica, modalità puntuali di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione.

La disciplina, recata dall’articolo 3 del DPCM, costituisce, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3, principio cui le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

La proposta di regolamento, anche alla luce delle disposizioni adottate dall’Autorità Anticorruzione in materia, apporta le conseguenti modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2013, n.1.

L’articolo 2 modifica l’articolo 5 del regolamento regionale n.1 del 2013 relativo alle autovetture in uso non esclusivo per attività istituzionali della Giunta.
In relazione alle modalità di utilizzo delle autovetture, si provvede ad adeguarne le disposizioni a quanto previsto dall’articolo 3 del DPCM.

Al fine di limitare l’uso delle autovetture, rendendone possibile un utilizzo esclusivamente per specifiche e puntuali finalità, si introduce espressamente (comma 3) la previsione che il servizio è consentito “solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro”.

Contestualmente si provvede ad aggiornare l’attuale riferimento al DPGR 21 giugno 2002, n. 490 (comma 2, lettera b) con il sopravvenuto DPGR 4 febbraio 2013, n. 37 e ss.mm.ii in attuazione dell’articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, relativo agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta.

L’art. 3 rinvia ad una delibera della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del regolamento, la definizione delle modalità di amministrazione degli automezzi, i compiti degli autisti e le connesse responsabilità e le modalità ed i limiti per i ricorsi avverso le contravvenzioni al Codice della Strada così come previsto dal DPCM 25 settembre 2014.